



## Regolamento di disciplina delle modalità, limiti e procedure da seguire per la concessione di contributi da parte del Centro per il libro e la lettura

### ARTICOLO 1 Finalità

1. Il Centro per il libro e la lettura (di seguito denominato “Centro”), in attuazione dei principi generali fissati dal D.P.R. 25 gennaio 2010 n. 34 “Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura”, nonché nel rispetto degli obiettivi e delle priorità istituzionali fissate con la Legge 13 febbraio 2020 n. 15 “Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura”, sostiene le iniziative di Enti, Associazioni e Istituzioni dirette a favorire e ad incrementare la diffusione della lettura.

### ARTICOLO 2 Principi

1. La concessione di contributi, oggetto del presente Regolamento, è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all’articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l’autonomia iniziativa in materia di promozione della lettura.
2. Le norme del presente Regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
3. I contributi di cui al presente Regolamento non attribuiscono diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi e non sono cumulabili con altri contributi erogati dal Centro nell’anno di riferimento.

### ARTICOLO 3 Soggetti beneficiari

1. Al fine di cui al precedente articolo, il Centro può concedere contributi, ad Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituzioni, Fondazioni, ecc. ai sensi dell’art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 ss.mm. e ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 25 gennaio 2010 n. 34 “Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura”.
2. Salvo quanto diversamente previsto nel presente Regolamento, possono beneficiare di contributi:
  - a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;

- b) associazioni e fondazioni;
  - c) associazioni non riconosciute e comitati;
  - d) altri soggetti privati, non aventi scopo di lucro.
3. I beneficiari dei contributi non devono svolgere, da atto costitutivo o da statuto, attività aventi fine di lucro.
4. L'attività svolta dal richiedente non deve essere contraria all'ordine pubblico, al buon costume, nonché in generale alla legge.
5. Non possono beneficiare di contributi i soggetti che costituiscano articolazione di partiti politici o di organizzazioni sindacali.
6. Il soggetto partecipante alla selezione per la concessione del contributo di cui al presente Regolamento deve comprovare di essere costituito da almeno un anno.

## **ARTICOLO 4**

### **Definizioni**

1. Ai fini e per gli effetti del presente Regolamento si intende per:

- **“Concessione di contributo”** l'erogazione di denaro avente un diretto valore economico, che non assume alcun obbligo di controprestazione, a sostegno di particolari eventi ed iniziative di promozione del libro e della lettura di portata locale, nazionale e/o internazionale, giudicate insindacabilmente dal Centro di particolare rilievo. L'erogazione economica diretta è finalizzata a favorire attività o iniziative per le quali il Centro assume solo una parte dell'onere complessivo, ritenendo quelle attività e iniziative in ogni caso meritevoli di essere sostenute. Il contributo non si configura quale sponsorizzazione nella misura in cui non ha come finalità la mera segnalazione ai cittadini della presenza del Centro, così da promuoverne l'immagine, ma piuttosto è finalizzato al sostegno di attività rientranti tra le funzioni istituzionali dell'ente, che l'ente intende svolgere avvalendosi dell'ausilio di terzi, senza però alcun carattere di corrispettivo.

## **ARTICOLO 5**

### **Settore di intervento**

1. La concessione di contributi è ammessa, nel rispetto dei principi di pari opportunità e ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 25 gennaio 2010 n.34 “Regolamento recante organizzazione e funzionamento del Centro per il libro e la lettura”, per progetti, iniziative, eventi e manifestazioni di promozione del libro e della lettura, di portata locale, nazionale e/o internazionale, giudicate dal Centro di particolare utilità e rilievo, perché caratterizzate da originalità e congruenza del programma, ai fini dell'attuazione di “politiche di diffusione del libro e della lettura in Italia, nonché di promozione del libro italiano, della cultura e degli autori italiani all'estero” (art. 2 comma 1, D.P.R. 34/2010).

## ARTICOLO 6

### Concessione di contributi

1. Il Centro per il libro e la lettura concede i contributi previa deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

2. Il presente Regolamento si applica per la concessione di contributi relativi ad iniziative che si svolgeranno a partire dall'anno 2027.

3. Il Centro, attraverso una Commissione appositamente nominata in data posteriore al temine perentorio – di cui al successivo comma 5 – previsto per la presentazione delle domande, decide in ordine alla concessione del contributo in base ai criteri di cui al successivo articolo 7. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo viene dato conto delle valutazioni effettuate. Al momento del suo insediamento il Centro comunica alla Commissione la disponibilità economica in bilancio per l'anno di riferimento relativa alla concessione di contributi.

4. Sono previste due modalità di concessione dei contributi:

- **“Fascia A”**: contributi per iniziative di promozione del libro e della lettura a carattere locale, con particolare attenzione alle piccole-medie realtà operanti nel territorio per i settori di intervento previsti.
- **“Fascia B”**: contributi per iniziative di promozione del libro e della lettura di portata nazionale e/o internazionale, sulla base di apposite convenzioni e che prevede la collaborazione tecnico-scientifica diretta da parte del Centro per il libro e la lettura.

5. Per quanto riguarda la concessione di **contributi di “Fascia A”**, i soggetti interessati devono presentare domanda al Centro, per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo, entro il termine perentorio del **10 settembre dell'anno precedente a quello in cui si terrà l'iniziativa** per la quale si intende chiedere il contributo. Le domande dovranno pervenire esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata [c-ll.contributi@pec.cultura.gov.it](mailto:c-ll.contributi@pec.cultura.gov.it), specificando nell'oggetto **“Richiesta contributi anno...”**, seguita dall'indicazione dell'anno in cui si terrà l'iniziativa per cui si intende chiedere il contributo.

La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve contenere:

- a) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente;
- b) l'indicazione di luogo, data e durata di svolgimento dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico o privato;
- c) una dettagliata descrizione dell'iniziativa dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere il libro e la lettura;
- d) il piano finanziario afferente alla proposta contenente la descrizione analitica dei costi;
- e) la copia del documento d'identità del rappresentante legale;
- f) una apposita dichiarazione, in calce alla proposta dell'iniziativa, di rendere conoscibile, mediante appropriate comunicazioni, l'assenza di qualsiasi responsabilità da parte del Centro nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione si costituisca tra il proponente l'iniziativa e soggetti terzi.
- g) apposita dichiarazione dalla quale risulti che non sono in corso con il Centro altri progetti e/o convenzioni e/o altre forme di collaborazione né di percepire contributo, a diverso titolo e/o con diversi strumenti;

Il Centro, verificata la regolarità della domanda e la completezza della documentazione, elaborerà un elenco delle istanze ammissibili con l'indicazione esatta del contributo richiesto.

I lavori della Commissione relativi a questa modalità, dovranno, in ogni caso, ultimarsi entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

L'ammontare del contributo concesso non può superare il 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta. In ogni caso, il limite massimo di contributo erogabile dal Centro per ogni singola proposta progettuale non potrà superare le risorse di bilancio previste nella disponibilità per l'anno di riferimento. A

prescindere dall'entità del contributo, lo stesso verrà erogato in due ratei: 50% a titolo di anticipo, e il saldo a consuntivo delle spese sostenute per la manifestazione o progetto realizzato e concluso.

6. Per quanto riguarda la concessione di **contributi di “Fascia B”** il Centro potrà erogare contributi sulla base di specifiche convenzioni per la realizzazione di progetti, eventi o rassegne di portata nazionale e/o internazionale, che prevedono tra l'altro la collaborazione con il Centro sia nella realizzazione tecnico-pratica che nel contributo scientifico-culturale.

Le domande dovranno pervenire, **con congruo anticipo rispetto alle date in cui è prevista l'iniziativa**, esclusivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata [c-ll.collaborazioni@pec.cultura.gov.it](mailto:c-ll.collaborazioni@pec.cultura.gov.it), specificando nell'oggetto **“Proposta di collaborazione con il Centro per il libro e la lettura”**.

La richiesta di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente, deve contenere:

- a) la copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente;
- b) l'indicazione di luogo, data e durata di svolgimento dell'iniziativa, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico o privato;
- c) una dettagliata descrizione dell'iniziativa dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire, la capacità dell'iniziativa di promuovere il libro e la lettura e le modalità di collaborazione previste per il Centro;
- d) il piano finanziario afferente alla proposta contenente la descrizione analitica dei costi;
- e) la copia del documento d'identità del rappresentante legale;
- f) una apposita dichiarazione, in calce alla proposta dell'iniziativa, di rendere conoscibile, mediante appropriate comunicazioni, l'assenza di qualsiasi responsabilità da parte del Centro nei confronti di qualsiasi rapporto ed obbligazione si costituisca tra il proponente l'iniziativa e soggetti terzi.
- g) apposita dichiarazione dalla quale risulti che non sono in corso con il Centro altri progetti e/o convenzioni e/o altre forme di collaborazione né di percepire contributo, a diverso titolo e/o con diversi strumenti;

L'onere economico a carico del Centro sarà proporzionale ai costi complessivi sostenuti per l'iniziativa e stabilito in sede di convenzione, ferma restando la disponibilità di bilancio per l'anno di riferimento. Le richieste sono sottoposte alla valutazione della Commissione di cui al comma 3, che delibera in una o più sedute separate e/o successive rispetto alla procedura prevista per il vaglio delle domande di cui al comma 5, e approvate dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.

## ARTICOLO 7

### **Commissione e Criteri per la concessione di contributi**

1. Al fine di valutare le richieste ammissibili è istituita, presso il Centro, una Commissione di valutazione per la concessione dei contributi. Tale Commissione, la cui attività è resa a titolo gratuito, è costituita da: il Presidente del Centro (con funzioni di presidenza), due membri del Comitato scientifico, un membro del Consiglio di Amministrazione, due dipendenti o collaboratori del Centro.

2. Per quanto riguarda i **contributi di “Fascia A”**, la Commissione opera nella concessione e quantificazione dei contributi da erogare, e adotta i seguenti criteri attribuendogli, in ordine di valore e priorità, punteggi da 1 a 10:

- a) livello di coerenza dell'iniziativa con le linee programmatiche dell'attività del Centro (promuovere il libro e la lettura);
- b) rilevanza, qualità e originalità del progetto dell'iniziativa;
- c) rilevanza socio-culturale del soggetto proponente;
- d) impatto e valore pubblico dell'iniziativa (economico, sociale, mediatico, ambientale, territoriale);
- e) fattibilità e sostenibilità economico finanziaria dell'iniziativa.

3. Per quanto riguarda i **contributi di “Fascia B”**, la Commissione opera tenendo conto dei criteri di cui al precedente comma, valutando altresì le modalità di collaborazione del Centro (cfr. art. 6, comma 6), specificate nelle singole proposte progettuali.

## **ARTICOLO 8** **Rendicontazione**

1. Per i **contributi di “Fascia A”**, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di conclusione dell’iniziativa, i soggetti beneficiari devono produrre al Centro:

- a) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell’iniziativa per cui è stato concesso il contributo;
- b) la rendicontazione, sottoscritta dal legale rappresentante, delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
- c) copia delle fatture, dei documenti di spesa e dei documenti di pagamento.

Le spese rendicontate dovranno essere pari almeno al doppio del contributo erogato, in quanto il contributo, come stabilito dall’art. 6 comma 5 non può superare il 50% della spesa complessiva effettivamente sostenuta.

La mancata e/o parziale presentazione della documentazione di cui al presente comma entro il termine previsto, nonché la parziale e/o difforme realizzazione dell’iniziativa, comportano la decadenza dal contributo, e il conseguente diritto del Centro al rimborso di quanto eventualmente erogato a titolo di acconto.

Le spese rendicontate dovranno essere:

- a) giustificate da documentazione contabile intestata o riconducibile al beneficiario;
- b) recanti causali afferenti all’iniziativa per la quale è stato riconosciuto il contributo.

2. Per i **contributi di “Fascia B”** le modalità di rendicontazione saranno stabilite nella convenzione sottoscritta con il beneficiario.

## **ARTICOLO 9** **Obblighi dei beneficiari**

1. I beneficiari hanno l’obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.

2. I beneficiari hanno l’obbligo di pubblicizzare la concessione del contributo da parte del Centro, per lo svolgimento delle attività e delle iniziative. A questo scopo, i beneficiari sono autorizzati all’utilizzo del logo del Centro, esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso il contributo. Tutto il materiale pubblicitario, cartaceo e digitale, relativo alle attività e alle iniziative deve recare la seguente dicitura: per i **contributi di “Fascia A”**, “Con il contributo del Centro per il libro e la lettura”; per i **contributi di “Fascia B”**, “Con il sostegno del Centro per il libro e la lettura”.

## **ARTICOLO 10** **Trasparenza**

1. Tutti i contributi saranno soggetti alla pubblicità sui siti istituzionali del Centro, della Direzione generale Biblioteche e Istituti culturali e del MiC secondo quanto disposto dal legislatore in materia di Trasparenza.

2. Copia del presente Regolamento resterà pubblicato sul sito del Centro.



CENTRO  
PER IL LIBRO  
E LA LETTURA

## ARTICOLO 11

### Norme finali

1. Le norme del presente Regolamento acquistano efficacia dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale del Centro.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.